NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici

Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Abrogato dal 28 dicembre 2013 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici
Estremi	Legge 6 luglio 2012, n. 96
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-riduzione-dei-contributi-pubblici-in-favore-dei/art-1-riduzione-dei-contributi-pubblici-per-le-spese-sostenute-dai-partiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it